

## La tua pensione (come calcolarla)

Con l'entrata in vigore della legge n. 449/97 e del D. L.vo 165/97, sono stati modificati i requisiti per il diritto, per la decorrenza del trattamento pensionistico e le modalità del calcolo degli anni di servizio. Pertanto, è opportuno mettere i colleghi in condizione di poter conoscere la propria posizione, in riferimento agli anni utili di servizio, ed all'aliquota contributiva pensionabile maturata.

### Servizio utile

Per servizio utile si intende:

- a) il servizio prestato prima nel disciolto Corpo degli AA.CC. (Agenti di custodia) e poi nel Corpo di polizia penitenziaria;
- b) la maggiorazione dell'1/5;
- c) l'eventuale servizio militare;
- d) gli eventuali altri periodi lavorativi (ricongiunti ai sensi della Legge 29;
- e) il computo per gli anni prestati come ex vigilatrici.

### Aliquota contributiva pensionabile

Sino al 31 dicembre 1997, per ogni anno di servizio utile, l'aliquota di rendimento era del 3.6 %. Dall'1 gennaio 1998, l'aliquota è stata ridotta al 2%.

Tenendo conto delle variazioni e con l'ausilio della tabella seguente si può calcolare, conoscendo l'anzianità di servizio, l'aliquota di pensionamento maturata.

Esempio: nel 2002, un appartenente al Corpo che al 31 dicembre 1997 aveva 25 anni di servizio utile, avrà raggiunto un'aliquota pensionabile che sarà data dalla somma di quella raggiunta al 31 dicembre 1997 ( 62.00 % – Vedasi sottostante tabella), più il 2% per ogni anno dal 1998 al 2002, pari ad un totale di 72.00%.

| anzianità       | aliquota contributiva al 31 dicembre 1997 |
|-----------------|---|
| da 15 a 20 anni | 44,00 %                                   |
| anni 21         | 47,60 %                                   |
| anni 22         | 51,20 %                                   |
| anni 23         | 54,80 %                                   |
| anni 24         | 58,40 %                                   |
| anni 25         | 62,00 %                                   |
| anni 26         | 65,60 %                                   |
| anni 27         | 69,20 %                                   |
| anni 28         | 72,80 %                                   |
| anni 29         | 76,40 %                                   |
| anni 30         | 80,00 %                                   |

### Nuovo calcolo dei periodi di servizio valido ai fini pensionistici

dal 1° gennaio 1998, gli aumenti dei periodi di servizio ai fini pensionistici (aumento di 1/5) non possono superare i 5 anni. Per chi al 31 dicembre 1997 avesse maturato una maggiorazione superiore ai 5 anni, è ritenuta valida ma non ulteriormente aumentabile.

dal 1° gennaio 1998, sono stati altresì modificati i criteri di arrotondamento del servizio utile, abolendolo.

Esempio: i 36 anni "utili" si raggiungono con 35 anni 11 mesi e 16 giorni e non più con 35 anni 6 mesi ed 1 giorno come con la normativa in vigore fino al 31 dicembre 1997.

### Presentazione della domanda di pensionamento

Non può essere presentata prima di 12 mesi della data di pensionamento.

### Pensione di vecchiaia (per sopraggiunti limiti di età)

Si consegue – d'ufficio – al compimento del 60° anno di età, con decorrenza il primo giorno del mese successivo a quello del compimento medesimo.

Esempio : un appartenente al Corpo, nato il 07 aprile 1935 accederà al trattamento pensionistico il 1° maggio 1996.

Per chi, nel 1993, aveva optato per i limiti di età degli appartenenti al Corpo degli Agenti di Custodia (58 anni), trova applicazione la seguente tabella:

| anno             | età anagrafica |
|------------------|----------------|
| dal 1998 al 2004 | 58 anni        |
| dal 2005 al 2007 | 59 anni        |
| dal 2008 in poi  | 60 anni        |

### Pensione di anzianità (a domanda)

Per ottenere il pensionamento, a seguito di domanda, occorre essere in possesso della massima anzianità contributiva (aliquota pensionabile dell'80%), in concomitanza all'età anagrafica come riportato nella sottototata tabella:

| anno                         | età anagrafica |
|------------------------------|----------------|
| dal 01/07/1999 al 31/12/2000 | 51 anni        |
| dal 01/01/2001 al 30/06/2002 | 52 anni        |
| dal 01/07/2002 in poi        | 53 anni        |

oppure:

dei requisiti anagrafici e contributivi, ovviamente solo contributivi come indicato nella sottototata tabella:

| anno di riferimento | con almeno 5 anni di contributi | a prescindere l'età anagrafica    |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Dal 2000            | 54 anni di età                  | 37 anni di anzianità contributiva |
| Dal 2001            | 55 anni di età                  | 37 anni di anzianità contributiva |
| Dal 2002            | 55 anni di età                  | 37 anni di anzianità contributiva |
| Dal 2003            | 56 anni di età                  | 37 anni di anzianità contributiva |
| Dal 2004            | 57 anni di età                  | 38 anni di anzianità contributiva |
| Dal 2005            | 57 anni di età                  | 38 anni di anzianità contributiva |
| Dal 2006            | 57 anni di età                  | 39 anni di anzianità contributiva |
| Dal 2007            | 57 anni di età                  | 39 anni di anzianità contributiva |
| dal 2008 in poi     | 57 anni di età                  | 40 anni di anzianità contributiva |

### Casi di pensionamento a domanda con più o meno di 57 anni di età

| possesso dei requisiti entro | data di accesso > 57 anni           | data di accesso < 57 anni           |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 31 dicembre 1997             | dal 1° luglio 1998                  | dal 1° aprile 1998                  |
| 1° trimestre dell'anno       | dal 1° luglio dello stesso anno     | dal 1° gennaio dell'anno successivo |
| 2° trimestre dell'anno       | dal 1° ottobre dello stesso anno    | dal 1° gennaio dell'anno successivo |
| 3° trimestre dell'anno       | dal 1° gennaio dell'anno successivo | dal 1° gennaio dell'anno successivo |
| 4° trimestre dell'anno       | dal 1° aprile dell'anno successivo  | dal 1° aprile dell'anno successivo  |

Può accedere al trattamento pensionistico immediato soltanto chi ha raggiunto il 40° anno di servizio utile.

Dal 1° gennaio 1998, anche al personale che cessa dal servizio a domanda, vengono attribuiti i sei scatti, come previsto dal D. L.vo 165/1997. In questo caso il pensionato dovrà corrispondere una contribuzione che, al momento non è quantificabile mancando disposizioni in merito da parte del Ministero del Tesoro.

Tale contributo dovrà essere corrisposto fino al compimento dell'età prevista per il collocamento in pensione per limiti di età.

### Pensione per inabilità al servizio (riforma)

Il requisito minimo, in caso di riforma per inabilità, è un'anzianità utile di servizio pari o superiore a 14 anni, 11 mesi e 16 giorni.